

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definendo la causa iscritta al n. rg. omissis/2015, tra le seguenti parti:

CONTRAENTE

- attore

BANCA

- convenuto

Oggetto: Mutuo; piano di ammortamento c.d. “*alla francese*”, applicazione di interessi anatocistici e indeterminatezza del tasso di interesse.

PREMESSO CHE

Con atto di citazione il CONTRAENTE ha convenuto in giudizio la Banca. L’attore ha premesso di aver stipulato, un contratto di finanziamento in data 26.4.2004 con la Banca per un importo di € 160.000,00 con atto a rogito del Notaio (omissis) – rep. omissis. Ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l’illegittimità del sistema di calcolo c.d. alla francese del piano di ammortamento di rimborso rateale perché produttivo di effetti anatocistici, nonché per indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi. L’illegittimità delle previsioni contrattuali, ha rilevato l’attore, comporta la nullità delle relative clausole ai sensi dell’art. 1419 comma 2 c.c. e la conseguente applicazione del tasso d’interesse legale. Di conseguenza ha chiesto la condanna della convenuta al rimborso in suo favore della complessiva somma di € 31.189,34 quale differenza fra gli interessi pagati e quelli effettivamente dovuti.

Si è costituita in giudizio la Banca che ha rilevato l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda di parte attrice.

Esaurita l’attività istruttoria, principalmente in via documentale, nonché con la nomina di un consulente tecnico d’ufficio al fine di verificare se il piano di ammortamento avesse in concreto determinato effetti anatocistici, all’udienza del 23.10.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

RILEVATO IN DIRITTO

Sulla domanda di nullità per applicazione di interessi anatocistici in violazione dell’art. 1283 c.c..

Sul punto la domanda risulta infondata.

Invero, come sostenuto da consolidato e dominante indirizzo giurisprudenziale, ma anche dalla dottrina specialistica, in caso di piano di ammortamento alla francese non opera la

Sentenza Tribunale di Isernia, Giudice Vittorio Cobianchi Bellisari, n. 95 del 19 marzo 2019

formula della c.d. capitalizzazione composta degli interessi e non si verifica alcun fenomeno di anatocismo nascosto degli interessi. Sebbene da un punto di vista di matematica finanziaria gli interessi vengano imputati nel corso dell'anno a capitale, non si verifica l'effetto vietato dal legislatore, poiché gli interessi dovuti non producono al loro volta interessi passivi. Questi ultimi infatti sono calcolati esclusivamente su capitale finanziato.

Infatti, secondo parte della dottrina specialistica, per la conversione del tasso annuale in quello infrannuale, secondo le istruzioni della Banca d'Italia relative al c.d. principio di equivalenza dei tassi, basta dividere il TAN (tasso annuo nominale) per il numero di rate da pagare nell'anno. Risulta pertanto che tra il TAN previsto in contratto ed il TAE (tasso annuo effettivo) vi è, dunque, assoluta coincidenza.

Appare doveroso rilevare tuttavia come secondo una differente interpretazione sostenuta da una parte dottrina specialistica nei piani di ammortamento elaborati con il modello "francese", pur dovendosi escludere la sussistenza di un meccanismo anatocistico, comunque, sul piano matematico finanziario, ricorre una ipotesi di capitalizzazione composta degli interessi che determina, in base alle istruzioni della Banca d'Italia, la necessità di applicare una diversa formula di calcolo del tasso infrannuale.

In particolare, seguendo tale tesi, il tasso infrannuale non coincide con il TAN diviso per il numero di rate, ma con un tasso superiore, frutto della applicazione di una formula di equivalenza intertemporale che tiene conto del vantaggio conseguito dalla banca nell'ottenere il rimborso delle rate non annualmente, ma in maniera anticipata. Pertanto, in tali casi tra TAN e TAE non può esservi coincidenza, ma anzi il TAE è sempre superiore al TAN indicato in contratto.

Tuttavia, anche volendo accedere a tale impostazione, la domanda di nullità e di ripetizione avanzata da parte attrice non potrebbe comunque essere accolta.

Difatti la mancata specificazione del TAE in contratto di certo non rientra nelle ipotesi previste dall'ordinamento quali causa di nullità, né può ritenersi che, in presenza di tutte le altre condizioni economiche pattuite in contratto, abbia reso il tasso corrispettivo indeterminato o indeterminabile in violazione dell'art. 1346 c.c..

Il consulente nominato d'ufficio ha peraltro escluso in maniera netta l'esistenza in concreto di un effetto anatocistico. Con la relazione depositata in atti il consulente ha puntualmente risposto ai quesiti formulati ed alle osservazioni svolte dalle parti.

Sulla domanda di nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse, in violazione dell'art. 1284 c.c..

Occorre rilevare che l'attore fonda la doglianza sul rilievo per cui nel contratto siano indicati due diversi tassi di interesse. Secondo la ricostruzione di parte attrice, infatti, nel piano di ammortamento si verificherebbe una capitalizzazione degli interessi, mentre nel contratto manca una specifica clausola di capitalizzazione degli interessi.

Anche in questo caso la domanda risulta infondata.

Esaminando il contenuto del contratto (comprensivo degli allegati, tra cui l'ammortamento predisposto dalla banca al momento della stipula del contratto) emerge che nel medesimo siano stati chiaramente indicati i seguenti elementi (art 5):

1. il piano di ammortamento previsto nel contratto è un piano c.d. alla francese in cui la rata rimane di importo fisso nel tempo, ma variabile nella parte da imputare ad interessi e quella da imputare a capitale;

Sentenza Tribunale di Isernia, Giudice Vittorio Cobianchi Bellisari, n. 95 del 19 marzo 2019

2. il TAN fu pattuito in 6,10% per il periodo di pre-ammortamento e primi sei mesi di ammortamento; dal settimo mese di ammortamento invece il tasso di interesse applicato è stato indicizzato al valore assunto dall'EURIBOR;
3. TASSO Floor minimo in 3,31%;
4. il TAEG è stato pattuito in 4,59%;
5. tasso di mora fu previsto con la maggiorazione del TAN del 3,00%.

Risulta evidente, dunque, che nel caso concreto non ricorra nessuno delle ipotesi di nullità dedotte da parte attrice. Difatti le condizioni economiche risultano essere state pattuite per iscritto, non vi è stato rinvio agli usi di piazza, né a previsioni negoziali peggiorative per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate, il tasso di interesse, anche se variabile, è stato indicizzato in base ad un dato oggettivo e predeterminato ed il TAEG/ISC, quale indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell'operazione per il cliente (Cfr. art. 9 Delibera CICR del 4.3.2003) è stato puntualmente indicato in contratto.

Quanto sopra rilevato relativamente all'esclusione di un effetto anatocistico, consente altresì di escludere la fondatezza della domanda attorea di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse derivante dalla capitalizzazione degli interessi.

I motivi sopra esposti inducono quindi a ritenere infondate le domande svolta da parte attrice nei confronti della convenuta.

Il governo delle spese segue la regola della soccombenza e i relativi importi saranno liquidati in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.

PQM

Rigetta le domande svolte da CONTRAENTE nei confronti della Banca.

Condanna CONTRAENTE in favore della convenuta alla rifusione delle spese processuali pari ad € 3.972,00 per compensi, oltre ad € 595,80 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, ove dovuti, nella misura di legge.

Isernia 28/02/2019

Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari

Gli attori fondano la dedotta applicazione di interessi usurari in quanto "sommando il tasso di mora e il tasso nominale annuo del mutuo si supera il tasso soglia e si finisce nell'usura" (cfr. atto di citazione, pag. 8).

Tale affermazione è giuridicamente non condivisibile per i seguenti motivi.

Occorre innanzitutto rilevare che la nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, richiamata da parte attrice, in realtà non afferma il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra loro al fine di verificare il superamento della soglia di usura.

Infatti la richiamata pronuncia ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., co.2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi moratori", confermando che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia affermare affatto che la verifica dell'usurarietà comporti la

Sentenza Tribunale di Isernia, Giudice Vittorio Cobianchi Bellisari, n. 95 del 19 marzo 2019

necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi (Tribunale Napoli 18.4.2014).

Tale assunto trova fondamento sotto diversi aspetti.

Innanzitutto entrambi gli interessi convenzionali e moratori hanno diversa natura ontologica ed assolvono ad una differente funzione: a differenza degli interessi convenzionali, la cui funzione remunerativa è espressione della fisiologia del rapporto contrattuale, quelli moratori intervengono in una fase patologica, e cioè nel caso di inadempimento del debitore, allo scopo di tenere indenne il creditore del danno provocato dal ritardato adempimento e di tutelare il debitore predeterminando la misura del risarcimento spettante al creditore (in tal senso Tribunale Milano 22.5.2014, Tribunale Verona 9.4.2014, Tribunale Brescia 16.1.2014, Tribunale Trani 25.1.2014). Ciò va considerato anche alla luce del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 co.2 c.c., in cui si fa riferimento alle sole prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale e automaticamente scaturenti all'erogazione del credito, mentre devono considerarsi escluse le prestazioni “accidentali”, e perciò meramente eventuali. (Tribunale Verona 12.9.2015).

Sul punto non appare rilevante il consueto richiamo all'art. 1 del d.l. 29.12.2000 n. 394 (conv. in L. 28.2.2001 n. 24), poiché tale norma, espressamente finalizzata all' “interpretazione autentica” degli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c.c., appare “*pacificamente destinata ad individuare unicamente il momento di rilevanza della convenzione usuraria*” e “*non ad ampliare l'ambito oggettivo degli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c.civ., estendendolo agli interessi moratori*” (Tribunale Verona 12.9.2015 cit.)

Inoltre l'inclusione dell'interesse moratorio nel calcolo della determinazione del tasso usurario è criticabile anche in considerazione della circostanza che il calcolo del TEG da cui si determina l'interesse come usurario non comprende anche l'interesse moratorio, come da ultimo chiarito dalla Banca D'Italia nella comunicazione del 3.7.2013, ma solo l'interesse corrispettivo, per cui con il suindicato cumulo si giungerebbe a una rilevazione “*priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi)*” (Tribunale Vibo Valentia 22.7.2015). Tra l'altro appare appena il caso di ricordare che la recente pronuncia della Cassazione del 30.10.2018 n. 27442 non ha affatto affermato la necessità della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, bensì ha stabilito la nullità della clausola istitutiva di interessi moratori allorché questi eccedano il tasso soglia.

Deve quindi escludersi in radice la possibilità di cumulare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia nel rapporto di cui è causa.

Ciò premesso nel caso di specie l'atto introduttivo degli attori, sovrabbondante nei profili giuridici generali e nella ricostruzione astratta degli istituti, è completamente carente di ogni riferimento specifico al rapporto concreto dedotto in atti, non precisando le modalità specifiche in cui tale superamento del tasso soglia sarebbe avvenuto, ma deducendolo in via del tutto astratta dalla possibilità di sommatoria tra i tassi corrispettivi e moratori. Ciò anche perché, in assenza di ulteriori specificazioni, la asserita usurarietà delle clausole determinative degli interessi appare smentita dal testo contrattuale in atti, in cui sia il tasso nominale degli interessi corrispettivi che quello degli interessi moratori, singolarmente considerati, risultano al di sotto della soglia usura applicabile *ratione temporis*.

Sentenza Tribunale di Isernia, Giudice Vittorio Cobianchi Bellisari, n. 95 del 19 marzo 2019

Deve infatti trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce l’applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013).

Né tale carenza può essere colmata dalla relazione peritale di parte prodotta dagli attori con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. Infatti nelle quattro laconiche pagine di cui si compone tale perizia di parte, viene apoditticamente affermata l’esistenza di un tasso effettivo superiore al tasso soglia, e ciò non solo utilizzando una formula di calcolo che non appare coincidere con quella indicata nelle istruzioni della Banca d’Italia (sul punto deve condividersi l’ampio orientamento giurisprudenziale - *ex multis* Tribunale di Ferrara 23.5.2017, Tribunale di Monza 20.7.2016 e 11.12.2015, Tribunale di Milano 1.10.2015, 19.3.2015 e 3.6.2014 - secondo cui devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d’Italia nelle apposite istruzioni in quanto norme tecniche autorizzate), ma anche perché il consulente nell’individuazione del tasso (cfr. allegato n. 2 alla CTP) considera una serie di voci di costo che non trovano corrispondenza nel testo contrattuale: si considerino ad esempio le voci relative alle spese di polizza e di istruttoria, per cui sono inseriti valori completamente differenti rispetto a quelli indicati nel documento di sintesi del contratto, e ciò anche considerando gli aumenti percentuali decimali previsti.

D’altronde le lacune sopra evidenziate non possono essere colmate nemmeno attraverso il ricorso alla CTU, pur invocata da parte attrice, atteso che la consulenza tecnica d’ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, deve essere negata dal giudice, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni. Nel caso di specie l’assenza di adeguate allegazioni, in ordine alle affermazioni apodittiche degli attori non può trovare rimedio attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, e non perché essa è da considerarsi esplorativa.

Infatti una richiesta istruttoria è meramente esplorativa quando esistono altre prove per dimostrare l’eccezione svolta, ossia quando, pur disponendo di altre richieste istruttorie, la parte non vi fa ricorso e chiede che si supplisca a tale sua omissione con una consulenza. Nel caso degli accertamenti contabili in materia bancaria, come recentemente rilevato dalla Cassazione (Cass. 5091/2016), è difficile ipotizzare che si possa ricorrere a prove diverse per accertare se il calcolo degli interessi sia corretto o meno, così che la richiesta di CTU di per sé non è esplorativa, essendo quello l’unico mezzo per accertare la correttezza del saldo o della richiesta della banca. Piuttosto che di natura meramente esplorativa della consulenza e dunque di mancato assolvimento dell’onere della prova, si tratta semmai di mancato assolvimento dell’onere di allegazione del fatto. Il correntista che eccepisce l’illegittimo appostamento di somme “*deve spiegare la ragioni della illegittimità senza limitarsi ad eccepirla, deve, ossia, allegare il fatto adeguatamente. L’onere di allegazione è dunque adempiuto quando sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che il calcolo è illegittimo*” (Trib. Roma 3.2.2015). Orbene nel caso di specie tale onere di allegazione non è stato soddisfatto, e pertanto la richiesta di CTU deve essere rigettata.

Conseguentemente la domanda relativa all’applicazione degli interessi usurari non può essere accolta sia per la non divisibilità dell’operazione di sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, sia per la carenza di allegazioni sul punto da parte degli attori.

Ad analoghe conclusioni, in quanto ugualmente basate sulle lacune di allegazione e sulle carenze della consulenza di parte, deve giungersi in ordine alla lamentata difformità tra il tasso nominalmente indicato in contratto e il tasso effettivamente applicato al rapporto.

Sentenza Tribunale di Isernia, Giudice Vittorio Cobianchi Bellisari, n. 95 del 19 marzo 2019

Ulteriore doglianza degli attori riguarda la lamentata capitalizzazione degli interessi non consentita dalla legge, in quanto il metodo del cd. ammortamento alla francese comporterebbe l'applicazione del cd. interesse composto, comprensivo di interessi anatocistici e quindi illegittimi.

La doglianza, che si risolve nel prospettare l'illegittimità in generale e tout court del meccanismo di ammortamento sopra evidenziato, appare infondata.

Osserva il Tribunale che il sistema cd. "alla francese" prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce. Pertanto in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Infatti, se è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Pertanto tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore, e pertanto deve escludersi che comporti automaticamente e di per sé un fenomeno anatocistico (cfr. *ex multis* Tribunale Padova 5.10.2016, Tribunale Milano 5.5.2014, Tribunale Siena 17.7.2014, Tribunale Benevento 19.11.2012). Tale conclusione vale ad escludere che vi sia violazione dell'art. 1284 c.c., non derivando dal metodo di ammortamento de quo alcuna difformità tra tasso pattuito e tasso effettivo.

Non possono essere infine accolte le ulteriori istanze istruttorie formulate dagli attori, e precisamente "l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il contratto di mutuo" in quanto "ad oggi una copia del contratto non è mai stata consegnata sebbene più volte richiesta come da documentazione agli atti" (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n.2 di parte attrice, pag. 2).

Orbene pur volendo sorvolare sul fatto che sono stati gli stessi attori, in allegato all'atto di citazione, a produrre copia del contratto di mutuo, smentendo palesemente quanto sopra dichiarato, e che in atti non vi è alcuna documentazione attestante eventuali richieste di consegna, la richiesta di acquisizione di ulteriore documentazione non può essere accolta per l'evidente genericità della sua formulazione e l'assenza di qualsivoglia individuazione specifica dei documenti richiesti.

Pertanto, in conclusione, la domanda non può essere accolta per i motivi sopra illustrati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e considerando i parametri medi per le cause di valore indeterminabile di complessità media.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:

- rigetta la domanda;

Sentenza Tribunale di Isernia, Giudice Vittorio Cobianchi Bellisari, n. 95 del 19 marzo 2019

- condanna MUTUTARIO e GARANTI al pagamento in solido fra loro delle spese di lite in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 10.343,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Aversa, 21/06/2019

il Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS